

RG 6/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Procedure Concorsuali

in persona della giudice designata, dott. Teresa Maria Francioso, visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rubricato come in epigrafe e depositato in data 7.1.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da

[REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. **Daniela Maranzano**, con studio in Chieri (TO), Piazza Silvio Pellico n. 11, presso il quale ha eletto domicilio; con l'Avv. **Giorgia Grazian** in veste di gestore della crisi, **OCC** "La Rinascita degli Onesti".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] ha chiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La proposta ed il piano sono risultati ammissibili, essendosi rilevato che:

- sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la parte ricorrente risiede in [REDACTED], Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;
- sussiste la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, che espone passività per complessivi euro € 76.022,12, a fronte di redditi mensili pari ad euro **1.545,25**;
- sussiste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, dal momento che l'istante ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non constano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento dell'assunzione delle obbligazioni inadempite il ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore e ai bisogni essenziali tempo per tempo sussistenti;
- conseguentemente, con decreto del 9.2.2026, è stata disposta, come previsto dall'art. 70, comma 1, CCII, la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Torino



e la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni a cura dell'OCC, nonché – su apposita e motivata istanza del ricorrente – l'inopponibilità alla procedura della cessione del quinto in favore di , oltre al divieto di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente fino alla conclusione del procedimento.

L'OCC ha tempestivamente provveduto all'invio delle predette comunicazioni.

Sono pervenute osservazioni da parte del creditore ..

L'OCC, in data 3.3.2026, ha depositato **la relazione** ex art. 70, comma 6, CCII, senza apportare modifiche al piano proposto e ha fornito riscontro in termini critici alle osservazioni proposte dal creditore IBL.

Sulle osservazioni del creditore

Le osservazioni non possono essere accolte.

Sotto il profilo della **quantificazione del credito**, il creditore ha contestato l'importo indicato nel piano, sostenendo la debenza di una somma superiore rispetto a quella appostata.

Sul punto deve ritenersi corretto il criterio indicato dall'OCC, che ha considerato il solo capitale residuo risultante dal piano di ammortamento contrattuale aggiornato alla data di riferimento, con esclusione degli interessi futuri non ancora maturati.

Tale criterio è conforme all'orientamento espresso dal Tribunale di Torino, secondo cui, nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non possono essere computati nel passivo concorsuale gli interessi futuri, dovendosi fare riferimento esclusivamente al capitale residuo, con conseguente infondatezza delle contestazioni dei creditori che pretendano l'inclusione di tali poste (cfr. Trib. Torino, Sez. VI civ., sent. n. 245/2023, pubbl. 15.9.2023).

Sotto il profilo della **colpa grave**, si osserva che la valutazione della condotta del debitore deve essere compiuta nel tipico dinamismo del fenomeno del sovraindebitamento, spesso causato dalla stratificazione di eventi personali e familiari che, sommatasi nel tempo, conducono al c.d. punto di non ritorno.

La valutazione non può essere atomistica, riferita al singolo debito, ma deve tenere conto del contesto complessivo di vita del debitore.

Nel caso di specie, le circostanze personali e familiari del ricorrente – caratterizzate da una prolungata situazione di fragilità economica legata a eventi di natura familiare (separazione, mantenimento in via esclusiva dei figli prima e, successivamente, anche del nipote), al progressivo ricorso al credito per far fronte a esigenze di vita (perdita alloggio) e di sostentamento e all'assenza di condotte dissipative o voluttuarie – unitamente alla natura delle spese sostenute, riconducibili a bisogni primari e obbligazioni di carattere necessario, non integrano una condotta connotata da colpa grave.

Quanto, infine, al profilo della **convenienza della proposta**, le osservazioni del creditore non sono ammissibili ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII, avuto riguardo alla violazione degli obblighi di corretta valutazione del merito creditizio, come puntualmente evidenziato dall'OCC nella relazione ex art. 70, comma 6, CCII.

Secondo il condiviso e costante orientamento del Tribunale di Torino (cfr. Trib. Torino, 21.3.2023, 15.9.2023 n. 245/2023 e 30.4.2024 n. 173/2024), infatti, il creditore professionale che, pur disponendo dell'accesso alle banche dati creditizie e di strumenti tecnici superiori a quelli del consumatore, conceda o rifinanzi il credito in presenza di una



rata manifestamente non sostenibile rispetto al reddito disponibile, viola gli obblighi di corretta valutazione del merito creditizio di cui agli artt. 124-bis e 125 TUB, assorbendo la responsabilità dell'indebitamento e precludendosi la possibilità di contestare la convenienza della proposta ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII.

Nel caso di specie, come emerge dalla relazione dell'OCC, il finanziamento concesso da [] nel 2021 è intervenuto in presenza di un rapporto rate/reddito manifestamente insostenibile, atteso che, a fronte di una entrata mensile netta pari a euro 1.408,00, il complesso delle rate già in essere e della nuova rata (da euro 250,00) assorbiva circa il 76% del reddito, determinando un residuo inferiore al minimo vitale parametrato all'assegno sociale.

In ogni caso, il piano risulta più favorevole rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, atteso che la distribuzione ai creditori chirografari del **10,24%** del proprio credito è superiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dell'eccedenza reddituale nel triennio.

La fattibilità del piano è stata attestata dal gestore della crisi con argomentazione diffusa, coerente e logicamente strutturata, che si richiama integralmente. Dalla relazione dell'OCC emerge altresì che la fattibilità del piano è confermata dalle delibere già intervenute da parte dei soggetti finanziatori e degli enti coinvolti, che hanno formalmente attestato la concreta disponibilità delle risorse necessarie all'esecuzione del piano stesso.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da []

[]

dichiara chiusa la procedura;

dispone che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e la pubblichi entro quarantotto ore a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;

manda la Cancelleria di comunicare questa sentenza alla parte ricorrente e all'OCC.

Torino, 6 aprile 2026

La Giudice Designata
Teresa Maria Francioso

